REPUBBLICA ITALIANA

La CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Stefano SIRAGUSA	Presidente;
Pasquale ANGELOSANTO	Consigliere (relatore);
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario.

nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

relativa al funzionamento del **sistema dei controlli interni della Provincia di Viterbo - Esercizi 2022 e 2023;**

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto, in particolare, l'articolo 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'articolo 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni

di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, con deliberazioni del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008 e, da ultimo, del 14 marzo 2023;

vista la deliberazione 2/SEZAUT/2024/INPR, della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata in data 10 gennaio 2024, che ha approvato per le annualità 2022 e 2023 le linee guida per la relazione annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente della Provincia sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni (ai sensi dell'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267- Tuel);

visti i documenti allegati alla citata deliberazione, con cui è stato fissato al 15 marzo 2024 ed al 15 aprile 2024 il termine per la trasmissione delle relazioni, riguardanti i controlli svolti, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle Autonomie;

vista la deliberazione n. 25/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha approvato il Programma delle attività per l'anno 2024;

visto il decreto n. 52/2024, del 17 ottobre 2024, con cui il Presidente della Sezione ha assegnato al Consigliere Pasquale Angelosanto, tra l'altro, le verifiche sulla regolarità della gestione e sull'efficienza e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni delle Amministrazioni provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, in particolare per le annualità 2022 e 2023;

esaminati i referti del Presidente della Provincia di Viterbo, elaborati sullo schema di relazione allegato alla succitata deliberazione della Sezione Autonomie ed acquisiti da questa Sezione, con prot. n. 2344 (referto 2022) e prot. n. 2346 (referto 2023), entrambi dell'11 aprile 2024;

vista la nota prot. 7917 del 15 novembre 2024 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente chiarimenti e ulteriori elementi d'informazione;

vista la nota prot. n. 8405 del 12 dicembre 2024, con la quale l'Ente ha riscontrato le richieste istruttorie;

vista l'ordinanza n. 6/2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Pasquale Angelosanto;

FATTO E DIRITTO

1. I controlli interni negli enti locali

I Sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, i Sindaci delle città metropolitane ed i Presidenti delle province devono redigere un referto annuale, a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli Enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli Enti locali.

Va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi dell'art. 148 del Tuel, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e metodologie di controllo interno, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 248 del presente testo unico", apposita sanzione pecuniaria.

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli interni confermandone però la natura fondamentalmente collaborativa, in quanto intesi, principalmente, a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente e la regolarità e trasparenza della gestione, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio, in corso d'anno, degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'Ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Lo schema di relazione per gli esercizi 2022 e 2023 conserva le principali caratteristiche di forma e contenuto delle linee-guida approvate negli scorsi anni, essendosi stabilizzato, dopo la riforma del 2012, il quadro normativo di riferimento. Per rendere il sistema dei controlli interni più rispondente al monitoraggio degli interventi nell'ambito del PNRR, che caratterizzeranno l'azione degli enti locali nei prossimi anni, è stata mantenuta la specifica Appendice, introdotta con il referto 2021.

Il nuovo schema di relazione, strutturato in un questionario a risposta sintetica, è organizzato in sette sezioni ed una appendice, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati:

- la prima sezione (Sistema dei controlli interni) mira ad una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte le tipologie di controllo. I quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione, cui si aggiungono particolari riferimenti al numero dei report da produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate;
- la seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) è volta ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei report adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata;
- la terza sezione (Controllo di gestione) contiene domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado

complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa;

- la quarta sezione (Controllo strategico) è intesa, invece, a sondare il livello di attenzione delle verifiche in ordine all'attuazione dei programmi e delle tecniche adottate per orientare le decisioni dei vertici politici nella individuazione degli obiettivi delle scelte strategiche da operare a livello di programmazione;
- la quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari) mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati) contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati;
- la settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi) è diretta, infine, ad evidenziare se i controlli di qualità si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di *benchmarking* ed il coinvolgimento attivo degli *stakeholder*;
- l'Appendice PNRR che vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'Ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori.

Ciascuna sezione è corredata da uno spazio Note, posto dopo i quesiti, dedicato ai chiarimenti necessari per la miglior comprensione delle informazioni, ovvero all'inserimento di informazioni integrative di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, ritenuti utili a rappresentare situazioni caratteristiche o peculiari.

2. *Sistema dei controlli interni della Provincia di Viterbo.*

Il Presidente della Provincia di Viterbo ha trasmesso a questa Sezione, in data 11 aprile 2024, mediante l'applicativo "LimeFit", i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023.

L'esame dei due documenti è stato effettuato congiuntamente.

In via preliminare, si osserva che nel corso dell'attività istruttoria, in particolare dai chiarimenti forniti dall'Ente a specifiche richieste afferenti a varie incongruenze rilevate dalla Sezione nel corso delle verifiche, è emerso che numerose delle risposte fornite sono frutto di errori di compilazione. Ciò posto, come già più volte evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, si ribadisce che, per garantire l'efficacia del sistema dei controlli interni, è necessario che le amministrazioni affrontino lo schema di relazione–questionario evitando la logica del mero adempimento formale.

L'Ente ha dichiarato di aver riscontrato, per entrambe le annualità, un grado di criticità "medio" nell'organizzazione e attuazione dei controlli di: regolarità amministrativa e contabile, gestione e strategico; "alto" per il controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.

Per entrambe le annualità, si rileva, sul piano generale, che l'esercizio delle funzioni relative ai controlli interni non è stato conferito ad altri organismi associativi istituzionali, né risultano essere stati attribuiti incarichi consulenziali con riferimento allo specifico argomento.

In sede istruttoria, con riferimento ai report afferenti al controllo sulla qualità dei servizi, è stata rilevata una incongruenza tra quanto riportato al punto 1.2. lettera f.) del referto - ossia la mancata produzione, per entrambe le annualità, di report sull'argomento – e quanto indicato al successivo punto 1.5. lettera f.) – da cui risulta, per tutti e due gli anni, approvato con deliberazione di Giunta o di Consiglio un report afferente alla medesima tipologia di controlli. In merito, rappresentando l'errata compilazione del secondo dei punti indicati, l'Amministrazione ha confermato di non aver adottato alcun report sul controllo della qualità dei servizi, evidenziando le criticità incontrate con riferimento a quelli erogati direttamente dall'Ente e

manifestando la necessità di procedere ad una riflessione interna, già avviata, sull'argomento.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività istruttoria e le considerazioni della Sezione in merito alle singole tipologie di controllo.

3. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Dalla lettura dei questionari risulta che non sono state adottate delibere del Presidente o di Consiglio con parere di regolarità tecnica negativo e che i responsabili dei servizi hanno sempre relazionato in ordine anche ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine di consentire al responsabile del servizio finanziario l'espressione del parere di regolarità contabile.

Con riferimento alla tecnica di campionamento adottata, è emerso che per la scelta degli atti da sottoporre a controllo l'Ente ha utilizzato il sistema della "*estrazione casuale semplice*". A seguito di specifica richiesta formulata in fase istruttoria, l'Amministrazione ha, altresì, precisato di essersi avvalsa del sistema "*blia*" per l'estrazione casuale - partendo dal numero complessivo di atti distinti per tipologia - dei documenti da sottoporre a controllo, in misura pari al 5% degli atti complessivamente adottati.

Sempre per entrambe le annualità, l'Ente ha attestato che "*gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo*" e che "*gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa*".

Sul punto il Collegio, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione - oltre a invitare la stessa a riscontrare se le modalità adottate per il campionamento e selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva siano aderenti ai criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530) - rileva che sarebbe utile, accanto al sistema di selezione basato su una piattaforma generatrice di numeri casuali reali, utilizzare criteri che valorizzino aspetti quantitativi (per l'impatto potenziale sul bilancio) e qualitativi (in quanto, per la natura o per i contenuti dell'atto, possano teoricamente ipotizzarsi profili di criticità) e che tengano conto degli esiti dei controlli operati nelle annualità precedenti, con specifico riferimento alle eventuali irregolarità rilevate.

Relativamente al controllo successivo di regolarità, il questionario distingue tra controllo di regolarità contabile e controllo di regolarità tecnico-amministrativa. In sede istruttoria è stata rilevata una palese anomalia sull'argomento, posto che entrambi i referti oggetto di analisi riportano il medesimo numero totale di atti soggetti a controllo di regolarità contabile e al controllo di regolarità tecnico-amministrativa (251 per il 2022 e 272 per il 2023) e che nessuno di essi è stato sottoposto ad esame. Sul punto, attestando l'errata compilazione dei campi del questionario, l'Ente si è limitato a precisare che i 272 atti indicati sono riferiti a quelli sottoposti a controllo (nell'esercizio 2023), a seguito del quale sono state rilevate e segnalate 6 irregolarità. Conseguentemente, per il 2023, non risulta indicato il numero complessivo di atti soggetti alle due forme di controllo di regolarità né quante delle 6 irregolarità rilevate siano state sanate; per il 2022, invece, non sono stati forniti specifici chiarimenti o integrazioni.

Ulteriori indicazioni sono state chieste con riferimento alla natura degli atti sui quali è stato esercitato il controllo (numero totale, con divisione per tipologia), con richiesta di precisazione della percentuale dei provvedimenti sottoposti a verifica, rispetto al valore totale di quelli adottati. Preliminarmente, l'Ente ha rappresentato che i controlli di regolarità attuati nel 2022 hanno riguardato gli atti prodotti nel 2° semestre 2021 e nel 1° semestre 2022, mentre quelli adottati nel 2023 hanno riguardato gli atti prodotti nel 2° semestre 2022 e nel 1° semestre 2023, ribadendo che, per entrambe le annualità, i controlli hanno riguardato il 5% dei provvedimenti complessivamente adottati.

Con riferimento ai controlli eseguiti nel 2022, l'Amministrazione ha trasmesso due prospetti riepilogativi (uno per ciascuno dei due semestri indicati), da cui si evince che nel corso dell'anno sono stati sottoposti a verifica:

- 8 delibere di Consiglio, delle quali n. 6 relative al 2° semestre 2021 (tutte sottoposte a controllo di regolarità tecnico-amministrativa e n. 2 a controllo di regolarità contabile) e 2 relative al 1° semestre 2022 (senza indicazione della tipologia di controllo di regolarità cui sono state sottoposte);
- 2 delibere di Assemblea (dei Sindaci), una per ciascun semestre, entrambe sottoposte a verifica di regolarità contabile e amministrativa;

- 146 determinazioni, delle quali 75 relative al 2° semestre 2021 (tutte sottoposte a controllo di regolarità amministrativa e 43 a controllo di regolarità contabile) e 71 relative al 1° semestre 2022 (tutte sottoposte a controllo di regolarità tecnico-amministrativa e 45 a controllo di regolarità contabile);
- 19 decreti presidenziali, dei quali 10 relativi al 2° semestre 2021 e 9 relativi al 1° semestre 2022 (senza indicazione della tipologia di controllo di regolarità cui sono stati sottoposti);
- 2 decreti dirigenziali, entrambi relativi al 1° semestre 2022 (senza indicazione della tipologia di controllo di regolarità cui sono stati sottoposti).

Conseguentemente, risulta che nel 2022 sono stati sottoposti a controllo complessivi 177 atti, numero incongruente con il dato riportato sul referto, ove l'Ente ha indicato il numero 251 che - letto alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione per il 2023, con la nota del 12 dicembre 2024 - dovrebbe essere relativo al numero degli atti sottoposti a controllo.

Con riferimento agli atti sottoposti al controllo di regolarità nel 2023, invece, l'Amministrazione non ha trasmesso i prospetti riepilogativi di cui sopra, limitandosi ad allegare copiosa documentazione, tra cui i prospetti forniti dalla piattaforma "*blia*" per l'estrazione casuale degli gli atti sottoposti a verifica, questi ultimi riportati in prospetti in cui sono suddivisi per tipologia ma senza indicazione del tipo di controllo (contabile o tecnico-amministrativo) eseguito. Sul punto, si evidenzia che, dalla consultazione dei citati prospetti, le determine dirigenziali sottoposte a controllo risultano essere 132 relative al 2° semestre 2022 e 148 relative al 1° semestre 2023, pari a complessivi 280 atti; pertanto, già le sole determine dirigenziali, sebbene tale dato debba essere oggetto di approfondimento, appaiono in numero superiore a quello indicato nel referto e confermato dall'Amministrazione con la nota del 12 dicembre 2024 (272 atti complessivamente sottoposti a verifica).

A seguito di specifico quesito formulato in sede istruttoria, con riferimento all'attività di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati, l'Amministrazione ha precisato che, come previsto dall'art. 51 del proprio Regolamento di Contabilità, entro quindici giorni dalla chiusura di ogni trimestre, gli agenti contabili interni rendono il conto amministrativo della loro gestione al Dirigente da cui dipendono, il quale poi li

approva con determinazione dirigenziale; inoltre, come previsto dalla vigente normativa, tali atti sono soggetti alle verifiche di competenza dell'Organo di revisione economico-finanziaria. Pertanto, anche in questo caso emerge l'erronea compilazione di entrambe le relazioni – questionario, posto che da quanto riportato in tali documenti non risultava prevista una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati.

Per quanto sopra esposto, il Collegio non può esimersi dal richiamare l'Amministrazione alla puntuale verifica dei dati forniti, ribadendo che, per garantire l'efficacia del sistema dei controlli interni, è necessario che le amministrazioni affrontino lo schema di relazione–questionario evitando la logica del mero adempimento formale.

I *report* da indirizzare ai responsabili dei servizi sono stati trasmessi annualmente.

Sono state verificate le attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità.

4. Controllo di gestione

In entrambi gli esercizi in esame - pur avendo attestato di essere dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consente di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa - l'A.P. di Viterbo non ha redatto il referto sul controllo di gestione, inadempimento in relazione al quale, in fase istruttoria, l'Amministrazione ha rappresentato che tale omissione è sostanzialmente riconducibile alla "*scarsa implementazione di sistemi anche informativi adeguati che potessero permettere una costante e progressiva rilevazione strutturata dei dati per un controllo di gestione tale da costituire riferimento per il relativo referto previsto dall'art. 198-bis del Tuel*"; peraltro, tale criticità ha avuto chiare ripercussioni negative sulla capacità del controllo di gestione di influenzare l'attività in corso di svolgimento, determinando la riprogrammazione degli obiettivi, sulla tempestività e l'aggiornamento dei report periodici, al fine di fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere, nonché sulla capacità delle articolazioni organizzative decentrate di attenersi alle, eventuali, direttive dell'Ente per quanto riguarda le procedure operative, i criteri di analisi ed il livello di approfondimento.

Tuttavia - evidenziando che la propria azione, come dimostrato dai risultati dei bilanci annuali e pluriennali, è sempre improntata a canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa – l'Ente ha rappresentato che negli ultimi tempi si è dotata del sistema di contabilità denominato "*P.A. Digitale*", che offre gli strumenti idonei alla redazione del referto in esame, e che nel corso dell'anno appena concluso sono state avviate le attività finalizzate all'implementazione di un software integrativo volto alla digitalizzazione del sistema di valutazione delle *performance* e che contempla, anche, un idoneo sistema di controllo di gestione, manifestando il proprio impegno a redigere e a trasmettere alla Sezione i referti di controllo di gestione previsti dalla vigente normativa.

Il Collegio prende atto di quanto illustrato dall'Ente, dovendo comunque rilevare la mancata adozione - e la conseguente omessa trasmissione a questa Sezione - dei referti sul controllo di gestione 2022 e 2023, ai sensi degli artt. 198 e 198-*bis* Tuel. Sul punto, si evidenzia la rilevanza di un'adeguata valorizzazione del controllo di gestione, procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che costituisce lo strumento predisposto alla verifica della funzionalità dell'ente, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione per la realizzazione degli obiettivi, è dovrà essere in grado di verificare sia la corrispondenza delle prestazioni rese ai modelli costituzionalmente garantiti, sia l'adeguatezza dei servizi forniti rispetto all'entità del prelievo fiscale.

Non vengono utilizzati né applicati, in alcuno dei due esercizi in esame, gli indicatori di attività/processo e di "*output*".

Relativamente ai servizi erogati – a fronte di una discrasia rilevata dal raffronto tra le risposte fornite nella relazione-questionario (attestata mancata erogazione di servizi a domanda individuale) ed i dati di contabilità analitica del rendiconto 2023 (contabilizzazione di entrate con il codice Siope "E.3.01.02.01.013", relativo a "Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre", rientranti nella categoria dei servizi a domanda individuale) – l'Amministrazione ha confermato la risposta negativa data nella relazione, precisando che l'entrata contabilizzata a rendiconto 2023 si riferisce a proventi per "*la concessione di un locale per singoli eventi culturali*".

Sul punto, il Collegio non può non richiamare l'Ente a prestare attenzione nella contabilizzazione delle poste, siano esse di entrata che di uscita, evidenziando che, nel caso specifico, sulla base della risposta fornita in sede istruttoria, l'entrata *de qua* doveva essere contabilizzata tra i "*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*" (codice Siope "E.3.01.03…") e non tra le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi (codice Siope "E.3.01.02….").

Benché l'Ente attesti un grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi "alto" per tutte le aree considerate (servizi amministrativi, tecnici e alla persona), non è stato implementato un sistema di ponderazione degli obiettivi da monitorare.

Da quanto comunicato in sede istruttoria, risulta che uno soltanto dei dipendenti dell'Ente (peraltro portatore di handicap in situazione di gravità) presta la propria opera "a distanza" e, per la natura dello specifico impiego cui lo stesso è dedicato (centralinista), nonché per le procedure adottate per l'assolvimento degli obblighi di presenza in servizio (timbratura virtuale sul sistema di rilevazione presenza del personale), benché non siano stati adottati specifici sistemi di monitoraggio, non emergono criticità sulla continuità e qualità dei servizi offerti, nonché sulla relativa misurazione e valutazione della *performance*.

In conclusione, sulla base del referto e degli esiti istruttori, il Collegio – oltre ad invitare l'Amministrazione ad adottare e trasmettere il referto sul controllo di gestione, ai sensi degli artt. 198 e 198-*bis* del Tuel - rileva che la struttura di controllo di gestione di cui si è dotato l'Ente non appare adeguata a monitorare l'attività di gestione, in particolare della rilevazione degli scostamenti tra risultati e obiettivi predeterminati, dell'analisi delle cause e della segnalazione agli organi di direzione delle misure di autocorrezione.

5. Controllo strategico

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) afferente alla programmazione di bilancio 2023/2025 è stato approvato con decreto del Presidente n. 127 del 17 luglio 2023 avente per oggetto: "I*ntegrazione Piano integrato attività e organizzazione (PIAO). Approvazione del Piano definitivo di gestione per l'esercizio 2023*", mentre quello relativo alla programmazione 2024/2026 è stato approvato con decreto del Presidente n. 39 del 26

febbraio 2024 avente per oggetto: "*Approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2024*".

Sul punto – evidenziando l'importanza del PEG per la realizzazione di un moderno e avanzato "*modello di governance*" fondato su iniziative di pianificazione, programmazione e controllo – posto che l'art. 169, comma 1, del Tuel prevede che "*La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione […]*", si invita l'Amministrazione al rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa per l'approvazione del documento.

Il controllo strategico non risulta operativamente integrato con il controllo di gestione.

Inoltre, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio, lo stesso:

- per entrambi gli esercizi, non utilizza le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie;
- per il 2023, diversamente dall'esercizio precedente, non effettua, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione.

L'origine di tali problematiche, come dichiarato dall'Ente in fase istruttoria, è da cercare nella mancata implementazione di sistemi in grado di permettere una costante e progressiva rilevazione strutturata dei dati, criticità che ha portato alla mancata adozione del referto sul controllo di gestione. Peraltro, la medesima carenza è alla base delle "disfunzioni interne" che non hanno consentito l'elaborazione degli indicatori di mantenimento, di miglioramento della qualità dei servizi e di innovazione e sviluppo.

Con entrambe le relazioni-questionario in esame, l'Ente attesta di aver adottato due delibere, una per ciascun anno, relative alla verifica dello stato di attuazione dei programmi; tuttavia, benché in sede istruttoria sia stata chiesta la trasmissione di tali documenti, l'Amministrazione non le ha prodotte, richiamando sempre la mancata implementazione dei sistemi di cui si è detto. Nonostante ciò, per entrambe le annualità l'Ente ha attestato di aver raggiunto la percentuale media (semplice) di obiettivi strategici pari al 93%, che l'unico parametro non utilizzato dall'organo d'indirizzo politico per la verifica dello stato d'attuazione dei programmi è quello

afferente al "*grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati*", nonché di procedere con cadenza semestrale al monitoraggio dello stato di avanzamento del PEG.

L'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ma, per entrambi gli anni in esame, non ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione per il personale preposto alla sua redazione.

Sulla base delle informazioni a disposizione, il Collegio ritiene che la concreta attuazione del controllo strategico da parte dell'A.P. di Viterbo, alla stregua del controllo di gestione, al quale è strettamente legato, presentando, allo stato, significativi profili di criticità, non possa ritenersi adeguata.

Tale forma di controllo, strettamente legata all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, è finalizzata a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG "*Il controllo strategico (art. 147-ter del Tuel) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti*". Quanto precede presuppone l'elaborazione e utilizzo di tutti gli indicatori disponibili, in modo tale da consentire una misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici, non solo nella fase di rendiconto, ma anche in quella di preventivo e nel corso della gestione.

Pertanto, il Collegio non può esimersi dall'invitare l'Ente all'adozione di ogni più opportuna iniziativa volta a garantire l'operatività di un sistema di controllo integrato (strategico e di gestione), funzionale alla riprogrammazione degli obiettivi e all'emersione di eventuali disfunzioni interne.

Infine, con riferimento all'attestata mancata rotazione del personale, introdotta dall'art. 1, comma 5, lett. b), della l. 190/2012, l'Amministrazione ha rappresentato che - a causa della progressiva riduzione del personale dei vari comparti, del riassetto

dell'organizzazione e della specificità delle funzioni assegnate - essa è stata inevitabile al fine di scongiurare l'insorgere di criticità nel normale svolgimento delle proprie funzioni.

Sul punto, l'A.P. ha comunicato che il recente ampliamento della capacità assunzionale potrebbe consentire una più agevole applicazione della richiamata normativa.

6. Controllo sugli equilibri finanziari

Preliminarmente, si osserva che in entrambe le relazioni-questionario è stato attestato che nel corso degli esercizi 2022 e 2023 si è reso necessario disporre misure per ripristinare l'equilibrio finanziario con riguardo alla gestione di competenza, dei residui e di cassa. Posto, però, che i dati contabili afferenti ai due rendiconti in parola non hanno evidenziato criticità che implicassero la necessaria adozione di tali misure – mostrando, anzi, buone *performance* di riscossione, in particolare nella competenza, ed ampie disponibilità di cassa – chiarimenti al riguardo sono stati chiesti in fase istruttoria, in relazione ai quali, confermando il quadro desumibile dai dati contabili, l'Amministrazione, anche in questo caso, ha attestato l'errata compilazione delle due relazioni.

Lo specifico sistema di controllo, disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del Tuel, come specificano le linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie, mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari da parte del Responsabile del servizio finanziario, figura centrale del sistema, al quale compete l'adozione delle linee di indirizzo e di coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Legislatore prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, anche attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Ciò deve avvenire mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario nonché dei responsabili dei servizi, con il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

La logica di questo tipo di controllo consiste, in particolare, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi

correttivi in grado di interrompere le tendenze gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari.

Dalla lettura del questionario emerge che il Responsabile del servizio finanziario ha adottato, nel corso di entrambi gli esercizi, specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.

Si osserva, altresì, che in entrambi gli esercizi in esame, per almeno due volte, gli Organi di governo, il Direttore generale ed i Responsabili dei servizi, sono stati coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari, mentre il Segretario lo è stato in un'unica circostanza.

È stato, infine, dato atto che il programma dei pagamenti risulta compatibile con le disponibilità di cassa, che non vi sono state segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del Tuel e che è stata ricostituita la consistenza delle entrate vincolate utilizzate nel rispetto dell'art. 195 del Tuel.

Alla luce di quanto sopra, pur non potendo esimersi dal richiamare l'Amministrazione alla puntuale verifica dei dati forniti, il Collegio ritiene adeguato il sistema di controllo sugli equilibri finanziari adottato dall'Ente.

7. Controllo sugli organismi partecipati

Dalla documentazione già presente in atti e dai chiarimenti acquisiti in sede istruttoria, risulta che, alla data del 31 dicembre 2022, l'Ente deteneva complessive sette partecipazioni in S.p.A. e quattro partecipazioni in Consorzi/Fondazioni. Tra queste, soltanto due – la "Esco Provinciale Tuscia S.p.A." e la "Talete S.p.A." – rientrano nella categoria delle società *in house* e per entrambe risultano essere stati approvati, sia nel 2022 sia nel 2023, i previsti *budget*.

Dalla lettura delle relazioni-questionario, emerge che l'Ente è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati e che sono stati definiti, per il biennio oggetto d'istruttoria, gli indirizzi strategici e operativi degli organismi strumentali detenuti. Tale ultima informazione, tuttavia, non appare coerente con quanto dichiarato in sede istruttoria dall'Amministrazione, la quale ha rappresentato che non detiene alcun organismo strumentale.

Con deliberazione di Consiglio provinciale n. 82 del 29 dicembre 2023, l'Ente ha approvato il piano di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, mentre con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 73 del 20 dicembre 2024, pertanto nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, è stato approvato l'analogo documento riferito alla data del 31 dicembre 2023.

All'esito istruttorio è stato appurato che, con riferimento alla verifica dei debiti/crediti reciproci tra l'Ente e le sue partecipate, per alcune di queste manca la doppia asseverazione da parte dei rispettivi Organi di controllo, prevista dall'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011.

Sul punto, come peraltro raccomandato dallo stesso Organo di revisione della Provincia, il Collegio invita l'Ente a porre in essere ogni misura idonea a ottenere, da tutte le proprie partecipate, le asseverazioni, predisposte dai rispettivi Organi di controllo, in modo da consentire la chiusura della riconciliazione di cui dell'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011.

In fase istruttoria, chiarimenti sono stati chiesti relativamente al monitoraggio del grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute - controllo che l'Ente ha attestato di aver adottato - tenuto conto che, dalla ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, emergeva che per cinque di queste risultavano in atto procedure straordinarie (fallimento, cessione o liquidazione). In merito, l'Amministrazione ha rappresentato il perdurare delle procedure straordinarie afferenti a quattro delle partecipate detenute e la conclusione, nel corso dell'esercizio 2023, della procedura di dismissione della partecipazione nella "Società Autostrada Tirrenica PA".

Su tale aspetto, il Collegio sottolinea come in materia di liquidazione sussistano specifiche criticità, che impongono opportune e tempestive valutazioni in merito, e che l'eccessivo prolungamento temporale si pone in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale patrimonio residuo.

Infine, anche per tale tipologia di controllo, a seguito dell'attività istruttoria condotta è stata rilevata la compilazione della relazione-questionario in modo non attento e senza un riscontro dei dati, circostanza dimostrata dall'attestata erronea risposta fornita alle domande:

- afferenti al monitoraggio sull'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipate, ai sensi dell'art. 19 del Tusp, in relazione alla quale, per entrambi gli anni, l'Ente ha scelto l'opzione "*Non ricorre la fattispecie*", per poi rappresentare, a seguito della specifica richiesta istruttoria, che gli obiettivi disciplinati dall'art. 19, comma 5, del Tusp sono stati assegnati con i DUP;
- sul monitoraggio degli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti, nonché sulla pubblicazione, da parte degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi, della "*Carta dei servizi*" prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, in relazione alle quali, per entrambe le domande e gli anni di riferimento, benché la gestione del servizio idrico rientri nella classificazione dei "servizi pubblici" e che tra le partecipazioni detenute dalla Provincia di Viterbo vi è la "Talete S.p.A.", l'Ente ha selezionato l'opzione "*Non ricorre la fattispecie*", trasmettendo poi, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata in sede istruttoria, la "*Carta dei servizi*" della citata partecipata.

Con riferimento agli indicatori elaborati ed applicati, per entrambe le annualità, l'Amministrazione ha attestato l'adozione esclusivamente di quelli afferenti all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità. Tuttavia, a puro titolo esemplificativo, dalla documentazione acquisita nel corso dell'attività istruttoria – in particolare, dal documento "*Analisi delle criticità - Valutazione rischio d'impresa - Esercizio 2023*" della "Talete S.p.A." – risultano elaborati, sebbene dalla società e non dall'Ente, anche gli indici di redditività della partecipata.

Ribadendo l'importanza che lo schema di relazione–questionario sia affrontato evitando la logica del mero adempimento formale – il Collegio invita l'Amministrazione ad attuare ogni misura ritenuta opportuna per garantire un maggiore livello di efficacia della specifica tipologia di controllo, evidenziando che il costante monitoraggio del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario degli enti partecipati è indispensabile per evitare che eventuali risultati economici negativi

o crisi di liquidità possano avere riflessi sui bilanci delle Amministrazioni pubbliche socie.

8. Controllo sulla qualità dei servizi

La Provincia di Viterbo, per entrambe le annualità, non ha adottato la "*Carta dei servizi*" e, conseguentemente, le risposte fornite dall'Ente nella specifica Sezione della relazione-questionario non risultano in alcun caso affermative.

La "*Carta dei servizi*" - strumento di tutela per i cittadini, introdotto con la Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*" - costituisce il documento con il quale ogni ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo ai propri servizi, alla loro modalità di erogazione, agli standard di qualità, nonché alle tutele previste.

Conseguentemente, tale tipologia di controllo misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a *standard* predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi. Tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (c.d. "*cruscotto direzionale*"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente.

Il Collegio invita l'Amministrazione ad implementare tale forma di controllo.

9. Appendice PNRR

Nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti partecipanti attraverso la presentazione di progetti. Molte delle componenti che interessano gli enti locali riguardano peraltro ambiti di investimento in relazione

ai quali è dato rinvenire preesistenti linee di finanziamento. Nell'ambito del PNRR è inoltre fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall'ordinamento contabile. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, infatti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico (art. 3, comma 3, primo periodo, del d.m. 11 ottobre 2021).

Dalla lettura del questionario e dal riscontro fornito dall'amministrazione in sede istruttoria, la Provincia di Viterbo è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi PNRR; l'Organo politico – pur non avendo emanato specifiche direttive agli organi amministrativi e di controllo interno, al fine di ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi PNRR in materia di *auditing* finanziario-contabile e di *auditing* sulla *performance* -, ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di milestone e target del PNRR, ha inteso istituire due specifiche strutture, una di "*Governance strategica*" e l'altra "*Tecnico-operativa*", quest'ultima strutturata "(…) *allo scopo di coordinare le attività tra i Settori Tecnico e Finanziario ed ha visto la partecipazione agli incontri di ulteriore personale dell'Ente rispetto alla composizione "di base" indicata dai menzionati Decreti e, segnatamente, dei RUP responsabili dei singoli progetti*".

Con riferimento alla desumibile mancata adozione procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione e conflitto d'interesse, a seguito dell'attività istruttoria condotta, l'Amministrazione ha precisato di essersi limitata, per ognuno dei progetti in argomento, ad acquisire dai propri dipendenti direttamente coinvolti nelle fasi di realizzazione degli interventi, nonché dai soggetti esterni, le dichiarazioni di assenza di "conflitto di interessi" contemplate dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e precisate nelle "Linee guida" ministeriali.

Circa le motivazioni per cui il controllo di gestione non produce specifici *report*, indirizzati agli organi direttivi, al fine di monitorare il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR e il rispetto dei tempi programmati, l'Amministrazione si è limitata a richiamare quanto già in precedenza evidenziato con riferimento alla specifica forma di controllo, senza nulla aggiungere circa eventuali strumenti di diverso genere adottati.

Infine, attestando, anche in questo caso, l'errata compilazione della relazione-questionario (in cui, per entrambe le annualità, è indicata la mancata adozione di controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi del PNRR), l'Amministrazione ha precisato che "*…per ognuno dei Progetti finanziati con fondi PNRR sono effettuate le verifiche di rito previste dal Codice dei Contratti (carichi pendenti, casellario giudiziario, non inadempienza a cartelle esecutive scadute, DURC etc.), nonché rese dagli interessati le pertinenti dichiarazioni inerenti: antiriciclaggio – titolarità effettiva*".

Alla luce di quanto sopra, il Collegio - riservandosi di procedere a specifiche verifiche nel corso dei successivi controlli, anche di natura economico-finanziaria - richiede all'Amministrazione di potenziare il sistema di controllo interno, al fine di fronteggiare le esigenze che scaturiscono da tale contesto, invitando la stessa ad avere cura di analizzare i propri sistemi di governance del PNRR per verificare se sia necessario attuare eventuali modifiche organizzative al fine di rilevare con immediatezza inefficienze, ritardi, difformità o altre disfunzioni, attivando prontamente misure autocorrettive tese al loro superamento.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, all'esito dell'analisi sui questionari sulle relazioni annuali della Provincia di Viterbo sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, ai sensi dell'art. 148 del Tuel:

ACCERTA

allo stato degli atti, la presenza di criticità relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni e, ritenuta la sussistenza di margini di miglioramento del sistema in questione, invita l'Ente ad adottare idonee misure correttive secondo le

considerazioni e le raccomandazioni espresse nella parte motiva, particolarmente in merito:

- al controllo di regolarità amministrativa e contabile, verificando se le modalità adottate per il campionamento e selezione degli atti da sottoporre a verifica successiva siano aderenti ai criteri fissati a livello internazionale (ISA 530, ISSAI 1530) ed implementando criteri che valorizzino aspetti quantitativi, qualitativi e che tengano conto degli esiti dei controlli operati nelle annualità precedenti, con specifico riferimento alle, eventuali, irregolarità rilevate;
- al controllo di gestione, prevedendo l'elaborazione e la trasmissione del relativo referto ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del Tuel e adottando sistemi che garantiscano la tempestiva rilevazione degli scostamenti tra risultati e obiettivi predeterminati, l'analisi delle cause e la segnalazione agli organi di direzione delle misure di autocorrezione;
- al controllo strategico, provvedendo ad integrare tale forma di controllo con quello di gestione, ponendo particolare attenzione alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, garantendo l'implementazione di un adeguato sistema informativo, al fine di orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, di gestione dei servizi e di politiche tariffarie, effettuando verifiche preventive tecnico-economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione, e ponendo in essere specifici percorsi formativi e di qualificazione per il personale preposto alla redazione del PIAO;
- al controllo sugli equilibri finanziari, garantendo il loro costante monitoraggio e, se necessario, adottando le opportune iniziative al fine della tutela e salvaguardia, anche in via prospettica, degli equilibri di bilancio;
- al controllo sugli organismi partecipati, monitorando costantemente l'andamento delle partecipazioni anche in organismi non societari - per i riflessi, anche indiretti, sul bilancio dell'Ente – ponendo in essere ogni iniziativa utile a garantire il rispetto della vigente normativa, con specifico riferimento all'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011, ed effettuando un continuo controllo delle procedure liquidatorie e di dismissione in corso, adottando, se del caso, adeguate iniziative sollecitatorie;

- al controllo sulla qualità dei servizi, implementando lo stesso, adottando quanto prima la "*Carta dei servizi*" e pubblicizzando i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti;
- all'appendice sul PNRR, potenziando il sistema di controllo interno al fine di rilevare con immediatezza possibili inefficienze, ritardi, difformità o altre disfunzioni, attivando prontamente misure correttive tese al loro superamento.

Inoltre, avendo appurato che numerose incongruenze rilevate, in fase istruttoria, nel corso dell'esame dei due referti, sono frutto di errori di compilazione, invita l'Amministrazione ad affrontare lo schema di relazione–questionario evitando la logica del mero adempimento formale, procedendo, altresì, alla puntuale verifica dei dati forniti.

DISPONE

che, a cura della segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, al Segretario generale, nonché al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e all'Organismo di valutazione della Provincia di Viterbo, per quanto di rispettiva competenza e per la doverosa informazione al Consiglio provinciale.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito internet dell'amministrazione provinciale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

L'Estensore — Il Presidente

Pasquale ANGELOSANTO
f.to digitalmente

Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31 gennaio 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente